STATUTO SIVE

Società Italiana Veterinari per Equini

L'attuale versione è conforme al testo vigente del D.M. 2 agosto 2017 per il riconoscimento del Ministero della Salute delle società scientifiche.

Art. 1 — Denominazione

E' costituita l'Associazione "SOCIETA' ITALIANA VETERINARI PER EQUINI (S.I.V.E.)"

Art. 2 — Sede e rilevanza nazionale

Essa ha sede in Cremona Via Trecchi n.20, presso la "Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagni (S.C.I.V.A.C.). La SIVE ha rilevanza a carattere nazionale, con rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome.

Art. 3 — Finalità scientifiche e culturali

L'Associazione è un'organizzazione non commerciale e senza scopo di lucro che persegue finalità scientifiche e culturali nel settore della medicina veterinaria degli equini. Favorisce l'educazione permanente, la qualificazione professionale e l'aggiornamento dei propri associati mediante congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni e altri strumenti formativi, a livello nazionale, locale e internazionale. Promuove altresì iniziative dirette al miglioramento delle condizioni di vita e del benessere degli equini.

Art. 4 — Autonomia e rapporti con ANMVI

L'Associazione svolge le proprie attività scientifiche e istituzionali in autonomia e indipendenza, anche rispetto a soggetti pubblici e privati che ne sostengano le iniziative. Non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale. Per le iniziative di tutela e valorizzazione della dignità e degli interessi professionali dei medici veterinari che operano sugli equini, la SIVE si avvale della rappresentanza autonoma di ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, alla quale è federata, senza attribuirle il potere di esercitare attività sindacale in nome o per conto della SIVE. L'Associazione non persegue attività imprenditoriali né partecipa a esse, salvo le attività strettamente indispensabili allo svolgimento della formazione continua dei propri associati, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

Art. 5 — Finanziamento e qualità scientifica

Il finanziamento delle attività formative e di aggiornamento avviene mediante autofinanziamento e contributi degli associati, di enti pubblici e di soggetti privati, previa verifica e gestione di eventuali conflitti di interesse, anche rispetto al Servizio sanitario nazionale. Le proposte formative sono sottoposte a verifica preventiva e successiva della tipologia e qualità dell'offerta. Gli atti e i contenuti scientifici dell'attività formativa sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale della SIVE. Il Consiglio Direttivo, anche nella sua funzione di Commissione Scientifica, conserva la piena responsabilità dell'indirizzo, della selezione e della validazione dei contenuti scientifici.

Art. 6 — Gestione organizzativa delegata a EV

Il Consiglio Direttivo mantiene la responsabilità delle decisioni istituzionali, degli indirizzi scientifici e della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni associative. L'Associazione affida in via esclusiva a EV Soc. Cons. a r.l. la gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economica delle attività ideate e promosse dall'Associazione, inclusa la valutazione di fattibilità economica delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Scientifica, la tenuta della contabilità e la predisposizione dei progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre agli organi associativi competenti. Tale affidamento non trasferisce a EV le competenze inderogabili dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo o dei legali rappresentanti, né il controllo sui contenuti scientifici. In caso di modifica statutaria della presente clausola, l'efficacia della modifica è differita fino a quattro anni dopo la conclusione del mandato del

Consiglio Direttivo che l'ha ratificata, fatti salvi gli obblighi inderogabili di legge e i provvedimenti delle autorità competenti.

Art. 7 — Patrimonio

Il patrimonio è costituito: a)dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b)da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio; c)da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 — Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. I Soci possono liberamente consultare i libri sociali (libro Verbali Assemblea dei soci, libro Verbali dell'Organo Amministrativo); è inoltre a disposizione dei Soci, presso la sede sociale per un congruo periodo di tempo precedente l'assemblea, il rendiconto economico e finanziario. Il bilancio consuntivo e preventivo viene esposto tramite pubblicazione nel sito istituzionale della SIVE

Art. 9 — Soci

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i Laureati in Medicina Veterinaria e gli Studenti in Medicina Veterinaria sia di nazionalità italiana che di altre nazionalità che ne facciano richiesta.

Art. 10 — Ammissione e quote

Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. Le iscrizioni decorrono dall'accettazione della domanda al 31 dicembre dello stesso anno. L'adesione si intende a tempo indeterminato. L'associato non dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale. La quota o contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 11 — Doveri e perdita della qualità di socio

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento della quota sociale. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 12 — Diritti dei soci

L'iscrizione alla SIVE dà diritto, per l'anno di iscrizione, a ricevere le riviste, le monografie e tutto il materiale prodotto, a partecipare, a condizioni agevolate, a tutti i congressi, convegni, corsi e a tutte le altre iniziative organizzate, nonché ad usufruire di tutti i servizi offerti.

Art. 13 — Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri: Presidente Senior, Presidente e quattro Consiglieri eletti dall' assemblea dei soci. Almeno quattro componenti del CD devono svolgere attività di tipo esclusivamente libero professionale. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo della SIVE opera anche quale Commissione Scientifica per la verifica ed il controllo del controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

Art. 14 — Cariche interne

Durante la prima riunione del neoeletto Consiglio Direttivo vengono nominati tra i quattro Consiglieri il Vicepresidente , il Segretario ed un Tesoriere.

Art. 15 — Durata del mandato

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni Al termine del mandato il Vicepresidente assume la carica del Presidente ed il Presidente diventa Presidente Senior.

Art. 16 — Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi preside. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 — Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione istituzionale ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e le disposizioni sull'affidamento della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economica a EV di cui all'articolo 6.

Art. 18 — Rappresentanza legale

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente, in solido con il Consiglio Direttivo, risponde a tutti gli effetti di Legge, degli atti che implicano responsabilità nell'ambito associativo e dei rapporti esterni dell'Associazione.

Art. 19 — Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante affissione presso la sede sociale ed inoltre a mezzo di comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 del Codice Civile.

Art. 20 — Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 21 — Partecipazione e deleghe

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato, sottoscritte in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può cumulare più di una delega.

Art. 22 — Presidenza e verbali

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 23 — Deliberazioni ed elezioni

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile, primo comma anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art.21 del Codice Civile. In occasione dell'Assemblea Annuale vengono rinnovate le cariche sociali su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione a maggioranza relativa dei soci presenti. Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. In caso di mancata proposta, sarà l'Assemblea stessa ad indicare i candidati alle diverse cariche. Le elezioni dei candidati si svolgono con votazione a scrutinio segreto. Un Consigliere dura in carica al massimo per tre mandati, quindi se non entra nei meccanismi automatici (Vicepresidente e Presidente) non è più rieleggibile.

Art. 24 — Modifiche statutarie

Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere presentate al Presidente dai soci almeno un mese prima dell'Assemblea. Gli emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dall'art. 20 del presente statuto.

Art. 25 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei soci ed è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 — Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente della SIVE; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 27 — Dichiarazione e gestione dei conflitti di interesse

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti operano in autonomia e indipendenza, secondo le disposizioni del presente Statuto. L'Associazione adotta una politica di prevenzione, dichiarazione e gestione dei conflitti di interesse dei componenti del Consiglio Direttivo e delle persone fisiche o giuridiche cui siano formalmente conferiti poteri di rappresentanza legale. All'inizio di ogni mandato, e in occasione di ogni nuovo conferimento di poteri di rappresentanza, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione scritta relativa all'assenza o all'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, impegnandosi ad aggiornarla tempestivamente. Costituisce conflitto di interessi qualsiasi situazione nella quale un interesse personale, professionale, economico o di terzi collegati possa interferire, anche indirettamente, con l'imparzialità delle decisioni o pregiudicare la qualità e la riuscita delle attività associative. I soggetti interessati comunicano preventivamente al Consiglio Direttivo le situazioni anche solo potenzialmente rilevanti; il Consiglio le valuta, verbalizza le decisioni e dispone, ove opportuno, l'astensione dell'interessato dalla discussione e dalla votazione e altre misure di prevenzione. Il soggetto interessato non partecipa alla decisione sulla propria situazione. I legali rappresentanti, gli amministratori e i promotori rendono inoltre le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente circa l'assenza di condanne definitive rilevanti per l'attività associativa.